

## Articolo 10

*Finanziamento della prima fase*

- a) Gli studi generali della sezione internazionale del progetto Torino-Lione, nonché il progetto ed i lavori della parte italo-francese di tale collegamento iscritti nel programma della prima fase, sono finanziati in parti uguali dai due Paesi. Tale ripartizione non pregiudica quella che sarà adottata per la realizzazione delle opere definitive.
- b) I due Governi sollecitano il sostegno dei fondi europei destinati a finanziare le reti transeuropee (RTE).

## TITOLO III

## Disposizioni finali

## Articolo 11

*Revisione*

Il presente Accordo può essere modificato per via diplomatica tra i due Governi in particolare per:

- a) rivedere le disposizioni di cui all'art. 3 relative alla consistenza del progetto, all'articolo 6 relative al promotore, all'articolo 7-§ c relative alla proprietà, al mantenimento in buono stato ed alla sicurezza delle opere realizzate dal promotore, e all'articolo 9 relative alla CIG,
- ii) prevedere la realizzazione di studi complementari e la definizione di opere o installazioni supplementari se quelle la cui realizzazione era inizialmente prevista si rivelino insufficienti o inadeguate.